



COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI



P.O.R. - PUGLIA 2000 - 2006 - ASSE I - MISURA 1.6 - LINEA DI INTERVENTO 1C
PIT 10



PIANO DI GESTIONE del Sito di Importanza Comunitaria "MONTE CORNACCHIA - BOSCO FAETO" (IT9110003)

Ricadente nei Comuni di: Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore,
Celle di San Vito, Faeto, Roseto Valfortore.

REGOLAMENTO

Data
Ottobre 2008

Codice commessa: F19/08

Codice elaborato: F19/08 1

Revisione	Versione	Redatto	Verificato	Approvato	
1	I Emissione	Ottobre 2008			
2	II Emissione	27 Ottobre 2008			
3	III Emissione	22 Dicembre 2008			
4	III Emissione - rev	Ottobre 2009			
5	IV Emissione	Aprile 2010			



Ing. T. Farenga (Coordinatore)

Responsabile del Procedimento
dott. Tommaso Lecce

Consulenze/Collaboratori:

Ing. T. Farenga (con dott. M. Marrese, dott. V. Rizzi, dott. M. Caldarella, arch. R. De Sario,
ing. R. Iaccarino, dott.ssa A. Mastrodonato) - dott. G. Melillo - dott. A. Zelano - dott. L. Lupo -
ing. C. Troncone - arch. M. Montecalvo - arch. R. Totaro - dott.ssa F. Barra

Regolamento

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette a garantire, sull'intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Monte Cornacchia - Bosco Faeto" (IT9110033), il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat siano essi naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC.

2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

- a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC;
- b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
- c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
- e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
- f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
- g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

3. In deroga al presente Piano di Gestione qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, l'autorità di gestione del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Rete Natura 2000 sia tutelata.

Articolo 2 - Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.

2. L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.

3. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, sebbene debba normarsi la frequenza e la tipologia di automezzi ammessi alla circolazione. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell'Ente di Gestione.
3. In deroga al presente Piano di Gestione qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, l'autorità di gestione del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Rete Natura 2000 sia tutelata.

Articolo 4 - Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 20, commi 4 e 6, e all'art. 21, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Articolo 5 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non devono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
4. Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.
5. L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
6. L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d'intesa con il Comune, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
7. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.

Articolo 6 – Campeggio e attendamento

1. Nel territorio del SIC caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

Articolo 7 – Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 8 – Attività venatoria

1. L'attività venatoria è disciplinata da quanto previsto nel Regolamento Regionale 15/2008 e s.m.i.. L'Ente Gestore provvederà entro il mese di Agosto ad emanare apposito calendario venatorio per normare l'Esercizio dell'attività venatoria nel SIC.

Nel territorio del SIC non è consentito:

- a) esercitare l'attività venatoria in periodi differenti da quanto previsto nel calendario venatorio approvato dalla Regione;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- c) effettuare la pre-apertura dell'attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli ungulati;
- d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione dell'autorità di gestione dell'area SIC;
- f) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione;
- h) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle eventualmente già presenti;
- i) per quanto attiene alle zone di ripopolamento e cattura si fa riferimento alle normative regionali.

Articolo 9 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:

- a) disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale, in ogni fase del loro ciclo biologico;
- b) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;
- c) realizzare nuovi impianti eolici; sono fatte salve le installazioni esistenti autorizzate, mentre per le nuove e per le modifiche delle esistenti, è necessario rispettare le previsioni dei PRIE, fermo restando la procedura di valutazione di incidenza e la validità delle previsioni già contenute nelle norme regionali vigenti. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 16 comma 3 del presente Regolamento;
- d) rilasciare specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i. Sono fatte salve altresì le attività zootecniche;

2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname di castagno rustico (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con vari ordini di filo metallico plastificato. Tale prescrizione non vale per gli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale esterni ai boschi.

4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

6. All'interno del SIC l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica e per finalità turistiche assistite, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. E' vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.

Articolo 10 - Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette, in ogni fase del loro ciclo biologico, presenti nel SIC sono quelle elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale.
2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte, danneggiate, estirpate o distrutte.
3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica nonché per altre finalità, solo in determinati periodi e per quantità fissate dall'Ente di Gestione. In ogni caso sarà consentito previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
4. Nel territorio del SIC, ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito introdurre specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. Sono fatti salvi i cambi culturali.
5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane. E' consentito utilizzare specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

Articolo 11 - Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
- b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;
- c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila erbacea, arbustiva e arborea, salvo specifica deroga rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
- d) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

2. Nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, gli interventi di taglio delle vegetazione, devono essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Articolo 12 – Tutela del suolo

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari e zootecniche, fermo restando il rispetto delle norme di legge vigenti.
2. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti, salvo quanto previsto nei progetti per i quali risulta approvata la valutazione di incidenza.
3. I movimenti di terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
4. Non è consentito manomettere l'idrografia superficiale.

Articolo 13 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

Articolo 14 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento, risanamento e ristrutturazione di immobili rurali di interesse storico-culturale, quali masserie, pagliai, jazzi, ecc., presenti nel SIC dovranno rispettare le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale.
2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con rete autoportante e anche la tecnica della stabilizzazione a calce e cemento con fresatura in loco al fine di ridurre al minimo il trasporto di materia prima (pietre e/o ghiaietto) in sito, garantendo la permeabilità dei suoli. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.
3. I sentieri individuati per la fruizione turistica dell'area SIC ripercorreranno i tracciati già esistenti e saranno resi accessibili sia a normodotati sia ai diversamente abili motori e sensoriali, attraverso dispositivi ed attrezzature per nulla invasivi nei confronti dell'ambiente circostante.

Articolo 15 - Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.

Articolo 16 - Reti e impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC dovranno preferibilmente essere interrato, in alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2.
2. In merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici, nel territorio del SIC, si rimanda a quanto prescrive la normativa vigente in materia.
3. In merito alla realizzazione di nuovi impianti eolici nel territorio del SIC si rimanda a quanto prescrive la normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Nelle aree del SIC caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti se non per motivi imperativi di sicurezza e incolumità delle persone e comunque previa autorizzazione dell'Ente di Gestione; gli interventi, da sottoporre a valutazione di incidenza come per legge, dovranno prevedere opportune misure di compensazione.

Articolo 18 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza

ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, pozze, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. I muretti devono avere sezione trapezoidale con base di almeno 50-60 cm per un'altezza max di 130 cm. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 50 cm per le colture erbacee e 2,5 m per le colture arboree. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;
- b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
- c) nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche.

3. L'Ente di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero, per quanto possibile, degli abbeveratoi e delle cisterne. L'Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente di Gestione e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro dei fontanili esistenti o per la creazione di nuovi si deve prevedere alla loro realizzazione con materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla, (bentonite, ecc.) o in alternativa cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un

tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°. A valle dei fontanili vanno create due o tre pozze di 2-5 mq (dimensioni ca 100x150x50 cm) ognuna mediante scavo impermeabilizzato. Si deve prevedere anche la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

4. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive e la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

5. E' fatto divieto di introdurre pesci nei fontanili e nelle cisterne.

Articolo 19 - Immobili ad uso agricolo

1. La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del carattere rurale-produttivo dell'area, comunque secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente. E' vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

Articolo 20 - Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.

2. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.

3. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

4. L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

5. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
6. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC va effettuata tra luglio e settembre.
7. Nelle zone ad alto valore ecologico comprese in aree coltivate del SIC non è consentito estirpare esemplari di *Quercus* spp. isolati o in gruppi, la vegetazione spontanea annessa a specchie e a muretti a secco o la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali.

Articolo 21 – Gestione forestale

1. E' vietata la trasformazione delle colture da forestali ad agricole.
2. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 30 marzo, salvo proroghe concesse dal Servizio Foreste della Regione Puglia e dall'Ente di Gestione.
4. Nel corso della stagione silvana, nei boschi privati, sono ammesse tagliate contigue fino ad un massimo di 10 ettari. Nei boschi pubblici gravati da uso civico, in attesa di Piani di Assestamento, l'estensione delle tagliate corrispondono a quelle delle sezioni boschive. Anche in questo caso bisogna rispettare il principio di non contiguità delle tagliate. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:
 - a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;
 - b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;
 - c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.
6. La pratica della martellata non è ammessa nel SIC. Le piante da rilasciare (matricine nei cedui), negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo, e quelle da abbattere nelle fustaie (con diametro a $1,30 > 17,5$ cm) devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; in entrambi i casi le piante devono

essere inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie. Nelle fustaie le piante da abbattere possono essere individuate anche con apparecchiature satellitari di posizionamento geografico (GPS).

7. I sistemi di concentramento ed esbosco da utilizzare sono:

- a. mezzi meccanici che non provochino il rimescolamento degli orizzonti minerali e organici del suolo ed il suo compattamento, evitando la creazione di solchi causati dal passaggio e dall'affondamento dei mezzi utilizzati;
- b. teleferiche, canalette o gru a cavo di tipo leggero per evitare danni dovuti allo strascico o, in alternativa, animali.
- c. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.

8. Nelle fustaie di origine naturale non è permesso il taglio raso, sono applicate le seguenti forme di trattamento: taglio a scelta per piccoli gruppi (in luogo del taglio a raso), tagli successivi su piccole superfici, taglio saltuario, tagli modulari. Sono possibili forme di trattamento basate sul taglio raso a buche, con dimensioni da stabilire in relazione alla tipologia forestale.

9. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Ente di Gestione.

10. Le utilizzazioni forestali sono escluse in fasce di rispetto di almeno 10 m di larghezza.

- a. intorno ai corsi d'acqua, salvo specifici casi di pericolo per forte instabilità dei versanti causata da erosione al piede;
- b. ai margini della viabilità forestale principale.

Le fasce di rispetto sono individuati sul terreno da segni di vernice bianca indelebile da apporre sugli alberi di confine.

11. Gli scarti derivanti dalle attività di taglio, qualora non vengano destinati ad alcun impiego, non possono essere bruciati e devono essere cippati in bosco.

12. Durante le operazioni di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi, devono essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle piante in piedi oltre che alla rinnovazione e al suolo.

13. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati, le piante e il loro intorno con nidi e quelle che presentano fori e cavità, vive o secche. Durante le utilizzazioni devono essere altresì prese misure di conservazione per specie arbustive ed arborescenti del sottobosco. Vengono mantenuti e diffusi gli alberi ed arbusti da bacca e da frutto (ciliegio, corniolo, melo, pero, nocciolo, sorbi).

14. Sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 120 matricine, di cui 1/3 di età multipla del turno. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ente di Gestione può prescrivere con provvedimento motivato il rinvio del taglio di tutte o di parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle prescritte, ad un turno successivo. Il taglio di matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione e al contesto dell'intervento. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore. Nel caso di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente; anche in questo caso, il numero delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione.

15. L'Ente di Gestione può determinare entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima che per la successiva stagione silvana può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo.

16. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

17. Nei boschi, con una estensione delle radure inferiore al 10% della superficie, non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 5000 metri quadri, per le fustaie, e a 2000 metri quadri, per i cedui semplici o composti. Nei boschi, con una estensione delle radure superiore al 10%, è consentito anche il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 5000 metri quadri, per le fustaie, e a 2000 metri quadri, per i cedui semplici o composti.

E' consentito il rimboschimento delle radure presenti in corrispondenza del margine del bosco con i campi coltivati

18. Nella realizzazione di piste forestali e di vie di esbosco e/o viali parafuoco è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

19. Il rimboschimento su base naturalistica deve essere progettato con criteri tesi a favorire l'evoluzione del sistema forestale nelle sue componenti principali: vegetazione, suolo e fauna:

- a. le specie impiegate devono essere compatibili con i caratteri ecologici della stazione;
- b. le specie devono essere scelte in funzione delle caratteristiche e delle condizioni dei fattori naturali di produzione;
- c. l'idoneità della stazione all'impiego delle specie è verificata mediante analisi pedo-climatiche;
- d. devono essere realizzati impianti misti ove la variabilità delle condizioni pedologiche lo consentano;
- e. la disposizione delle piantine a dimora deve essere progettata con particolare attenzione al fine di limitare la creazione di uniformità strutturali su ampie superfici;
- f. nel caso di impianti realizzati su estensioni unitarie superiori a 5 ha sono rilasciate piccole radure o fasce di vegetazione naturale (es. cespuglieti), all'interno dell'impianto;
- g. il sesto di impianto non deve essere uniforme su tutta la superficie.

20. Nella gestione dei rimboschimenti già esistenti devono essere adottati moduli colturali orientati ad innescare i processi di rinaturalizzazione:

- a. le cure colturali devono consentire di mantenere un piano dominato vivo, compatibilmente con le specie impiegate, e devono rispettare o favorire lo sviluppo della vegetazione arborea preesistente al rimboschimento eventualmente presente;
- b. la perpetuazione del popolamento deve avvenire prioritariamente per rinnovazione naturale.

21. La presenza di specie esotiche che si sono naturalizzate e diffuse nei boschi e nelle altre aree forestali deve essere tenuta sotto controllo, attraverso misure gestionali di contenimento, utilizzazione, graduale eliminazione delle specie esotiche.
22. La superficie interessata da specie esotiche non deve essere aumentata.
23. Il pascolo in bosco è ammesso con le seguenti limitazioni:
- a. non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA/ha;
 - b. nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio.
24. Le piantagioni da legno:
- a. devono essere costituite da specie idonee alla stazione.
 - b. devono essere costituite da moduli d'impianto di dimensioni ≤ 10 ha;
- in esse:
- a. le specie diverse devono essere disposte in gruppi;
 - b. le formazioni vegetali lineari spontanee (siepi, vegetazione riparia) devono essere conservate e sviluppate.
 - c. gli impianti devono essere plurispecifici.
 - d. devono essere rispettati corridoi ecologici e fasce di protezione;
 - e. per la difesa dai patogeni deve essere utilizzata la lotta biologica o venire impiegati prodotti ammessi in agricoltura biologica;
25. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea.

Articolo 22 - Attività estrattiva e mineraria

1. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove cave. L'ampliamento eventuale di quelle esistenti (pur se ricadente anche solo parzialmente nel SIC) è consentito previo parere positivo della valutazione di incidenza.

Articolo 23 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.

2. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del SIC contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 24 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

2. Gli interventi coerenti con il presente piano di gestione che non determinano degrado e perturbazione degli habitat e degli habitat di specie per cui si ritiene espletata in maniera favorevole la procedura di valutazione di incidenza, sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria di aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, se conformi a quanto previsto dall'art. 14, c. 2, del presente Regolamento;
- b) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
- c) recupero e riutilizzo delle acque a servizio degli edifici esistenti che non producano volumetrie aggiuntive;
- d) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento;
- e) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 2, del presente Regolamento;
- f) manutenzione e recupero di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 3, del presente Regolamento;
- g) utilizzazioni boschive di fine turno e tagli intercalari su superfici non superiori a 10 ettari, nei boschi privati, se conformi all'art. 21 del presente Regolamento.

3. Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunque essere trasmessa all'Autorità di gestione che potrà esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione.

Articolo 25 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, i seguenti interventi o atti:

- a) pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- b) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
- c) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia, nella Regione Puglia;
- d) raccolta di tartufo nel rispetto delle norme vigenti in materia e di un redigendo regolamento unico per l'intera area SIC;
- e) raccolta di asparagi, origano e altri prodotti del sottobosco nel rispetto delle norme vigenti in materia e di un redigendo regolamento unico per l'intera area SIC.

Articolo 26 -Regolamento della disciplina scientifica

1. La ricerca scientifica può essere effettuata solo previa autorizzazione dell'organo di gestione in pieno rispetto delle regole etiche e nel rispetto della vita selvatica. Ogni ricercatore od Ente di ricerca è obbligato ad informare l'organo di gestione di tutti i risultati conseguiti al termine di ogni fase di studio.

Articolo 27- Attività di sorveglianza

1. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (n. 157/92).

Articolo 28 - Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 ad € 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'Autorità di Gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge del 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Autorità di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazioni, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC.

Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Nelle aree A, B, C, D ed F dello strumento urbanistico generale vigente nel comune di Celle di San Vito le norme del presente regolamento non si applicano, ferme restando le disposizioni di legge vigenti.